

**CONVENZIONE TRA ATS DELLA VAL PADANA E ASST DI CREMA, ASST DI CREMONA E ASST DI
MANTOVA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA MOBILITÀ SANITARIA
INTERNAZIONALE**

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (di seguito, ATS Val Padana), con sede legale in Mantova, Via dei Toscani n. 1 - C.F. e P.IVA 02481970206 - nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema (di seguito, ASST di Crema), con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2 – C.F. e P.IVA n. 01629350198 – nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, Alessandro Cominelli;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (di seguito, ASST di Cremona), con sede legale in Cremona, Viale Concordia. n. 1 – C.F. e P.IVA n. 01629400191– nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Ezio Belleri;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (di seguito, ASST di Mantova), con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – C.F. e P.IVA n. 0248184020 – nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, Anna Gerola;

(ATS Val Padana e ASST di Crema, ASST di Cremona e ASST di Mantova, ove congiuntamente considerate, di seguito le "Parti")

DATO ATTO CHE

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

RICHIAMATI

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- il Decreto D.G. Welfare n. 20882 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Assegnazione del personale del Dipartimento delle Cure Primarie all'ASST di Mantova, all'ASST di Crema e all'ASST di Cremona", con il quale si dispone l'assegnazione del personale del Dipartimento delle Cure Primarie all'ASST di Mantova, all'ASST di Crema e all'ASST di Cremona;

CONSIDERATO CHE

con la nota regionale prot. n. G1.2024.0001924 del 18/01/2024 "Approfondimento legati al passaggio delle Cure Primarie in ASST relativamente alla mobilità sanitaria internazionale" sono state individuate le attività che rimangono di competenza delle ATS;

RILEVATA

la necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, tenuto conto della complessità dei procedimenti in argomenti gestiti da personale dedicato che per effetto del citato decreto regionale è stato trasferito alle ASST territoriali con decorrenza 01/01/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

La presente Convenzione regola i reciproci rapporti tra ATS e ASST del territorio in riferimento alle attività relative alla mobilità sanitaria internazionale, in particolare:

- mobilità attiva (inserimento fatture nell'applicativo ASPE del MdS sulla base dei dati forniti da ARIA e dei documenti acquisiti dalle strutture erogatrici, risposta alle contestazioni delle casse straniere debentrici, sanatoria);
- mobilità passiva (controllo fatture provenienti da casse mutue straniere creditrici, contestazioni delle stesse per mancanza di attestati o altro);
- cure di alta specializzazione all'estero – DM 3/11/89 (gestione delle domande, rapporti con i CRR, gestione dei rimborsi e delle relative delibere, contestazione legale per i dinieghi);
- cure transfrontaliere Dlgs 38/2014 (gestione delle domande, rapporti con i CRR ove richiesto, gestione dei rimborsi, ecc.);
- gestione dell'attività legata al DPR 618/80 (gestione attestati, rimborsi, rapporti con rappresentanze italiane all'estero);

Art. 2 – Impegni delle Parti

Le parti concordano che le attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione vengano svolte dal personale delle SC Cure Primarie afferenti alle ASST del territorio, che si autenticherà ai diversi applicativi NSIS (EESSI, ASPE, TECAS) utilizzando i profili ATS, agendo quindi in nome e per conto di ATS Val Padana. Detti operatori saranno affiancati da personale appositamente individuato da ATS al fine di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento in proprio delle attività sopra indicate, nel rispetto della Nota regionale del 18/01/2024.

I rimborsi delle spese sostenute dai cittadini per prestazioni di alta specialità rese all'estero saranno effettuati da ATS Val Padana previa specifica nota autorizzativa del Dirigente della SC Cure Primarie

di ASST, recante l'esito dell'istruttoria effettuata e la quantificazione del relativo rimborso, ove spettante.

Art. 3 – Gestione economica

Per le attività svolte dalle ASST in nome e per conto di ATS nulla è dovuto.

L'onere conseguente alle pratiche di rimborso è in carico a ATS a valere sul bilancio 2024.

Articolo 4 – Durata

Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2024 fino al 30/06/2024, salvo l'intervento di disposizioni regionali in materia di definizione degli assetti e loro relativa attuazione.

Articolo 5 - Trattamento dati personali

5.1 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente protocollo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

5.2 Le Parti si impegnano:

- a) a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alla normativa specifica vigente in materia;
- b) ad adottare, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

5.3 Nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, svolte da personale ASST, le Parti individuano ATS quale Titolare del trattamento dei dati (artt. 24 Regolamento UE 2016/679 e 28 Codice Privacy). ATS si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, ASST di Crema, ASST di Cremona e ASST di Mantova responsabili esterni al trattamento stesso, ciascuna per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Articolo 6 - Codice di comportamento e Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

6.1 In ottemperanza al DPR 13 giugno 2023, n. 81 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante: «Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», risulta adottato dalle Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Val Padana sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

6.2 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato ai sensi del DL 80/2021.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del contenuto dei documenti sopra citati, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Articolo 7 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale - ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile - e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Articolo 9 - Modifiche

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del presente protocollo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 10 - Conformità atto

Il presente protocollo è firmato digitalmente (*), ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal DL 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 5 pagine), graverà sulle Parti

in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Val Padana, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere a ciascuna ASST il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

Il Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi (*)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema

Il Direttore Generale, Alessandro Cominelli (*)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona

Il Direttore Generale, Ezio Belleri (*)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale, Anna Gerola (*)

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.